



PROVINCIA DI LECCE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Servizio Viabilità

Ordinanza di manutenzione vegetazione lungo le strade Provinciali

- **PREMESSO** che lungo le strade provinciali il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami e le siepi vive si protendono spesso oltre il ciglio stradale e le piantagioni, anche a carattere stagionale, sono messe a dimora senza l'osservanza della distanza prevista dal Codice della Strada;

- **CONSIDERATO** che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, le pertinenze, le scarpate, i marciapiedi ed i passaggi pedonali,
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate,
- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria,
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente,
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada,
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche, o potendo costituire causa di innesco di incendi,

oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;

- **CONSIDERATO**, inoltre, che le suddette circostanze hanno effetti anche sui rischi di incendi in prossimità delle strade provinciali;

- **CONSTATATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

- **VISTO** il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

- **VISTO** lo Statuto Provinciale;

- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- **VISTO** l'art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

- **VISTO** l'art. 26, commi 6 e 7, del Regolamento per l'esecuzione del citato D.Lvo approvato con D.P.R. in data 16/12/1992, n. 495;

- **RILEVATA** la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade provinciali, nel territorio della Provincia di Lecce aperte al pubblico transito;

pag. n.1 di 2

ORDINA

ai proprietari o i fittavoli di immobili e dei terreni confinanti con le strade provinciali di uso pubblico provvedano a mantenere le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, foglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Manutenere e mantenere, presso le curve e gli incroci delle strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.

Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 15/06/2016.


Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Lecce, 31 maggio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Stefano Zappino



pag. n.2 di 2